



Sent.15/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL MOLISE

IL GIUDICE MONOCRATICO DELLE PENSIONI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. 4044/PM del registro di Segreteria, proposto dal sig. Omissis Omissis, cf. OMISSIS, nato in Omissis il Omissis e residente a Omissis in via Omissis. Omissis, n. Omissis, rappresentato e difeso dagli avv.ti Renzo Filoia, c.f. FLIRNZ73R31H501A e Francesca Torre, cf. TRRFNC80D47F656X ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi a Firenze, Lungarno A. Vespucci, n. 18; i difensori dichiarano di voler ricevere ogni comunicazione e notifica agli indirizzi pec renzo.filoia@fi-renze.pecavvocati.it e francesca.torre@fi-renze.pecavvocati.it, ovvero al n. fax 055/7091736;

contro

l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, anche in qualità di successore universale del soppresso Inpdap, in persona del legale rappresentante p.t., via Ciro il Grande, n. 21 a Roma, nonché c/o la sede territoriale di Campobasso, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Testa, c.f. TSTNNL68B58Z133Q - pec avv.antonella.testa@postacert.inps.gov.it, giusta procura generale alle liti del 21/07/2015, rep. 80974/21569, per notar Paolo Castellini di Roma, con la quale è elettivamente domiciliato in Campobasso,

alla Via Zurlo, n°11.

Visti il ricorso introduttivo, la comparsa di costituzione e la documentazione tutta prodotta agli atti del giudizio;

Ritenuto in

FATTO

Con ricorso depositato telematicamente in data 8/10/2024, il sig. Omissis Omissis ha adito la Sezione chiedendo il riconoscimento del proprio diritto all'adeguamento automatico del trattamento pensionistico, senza le decurtazioni stabilite dall'art. 1, comma 309, l. n. 197/2022, con la conseguente condanna dell'Istituto resistente *"al reintegro dell'indebito taglio e al risarcimento del conseguente danno"*.

Ha riferito, in particolare, di essere ex dipendente pubblico del comparto difesa e sicurezza, con l'attribuzione di una pensione superiore a quattro volte il minimo.

Attinto dal provvedimento normativo in discorso, ritenuto lesivo dei propri diritti, ha riferito di aver inoltrato all'Istituto previdenziale *"formale diffida [...] a disapplicare quanto contenuto in materia di rivalutazione del trattamento pensionistico nella vigente Legge di bilancio (L. 197/2022), ad integrare la rata della pensione con le somme a lui spettanti ed indebitamente bloccate, a restituire gli arretrati riferibili alle quote illegittimamente non retribuite, maggiorate degli interessi legali e ad applicare infine la corretta perequazione ai futuri pagamenti"*.

Ha lamentato che le riduzioni previste nella legge di bilancio 197/2022 *"annullano proporzionalmente la rivalutazione della pensione e determinano per l'odierno ricorrente una significativa perdita economica che va a sommarsi alla perdita del potere di acquisto causato dall'inflazione"*.

Ha citato precedenti pronunce della Corte costituzionale, nella materia *de qua*, lamentando l'incostituzionalità della l. n. 197/2022 per violazione dei parametri di cui agli artt. 3, 23, 36 e 38 Cost.

Ha concluso chiedendo di *“sospendere la decisione del presente ricorso in attesa che la Corte costituzionale si pronunci nel procedimento già pendente, ovvero, ritenuta non manifestamente infondata la proposta questione di legittimità costituzionale, in riferimento tra l'altro agli articoli 3, 23, 36 e 38 della Costituzione, dell'articolo 1 commi 309 e 310 della legge di «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025», [...] sospendere il presente giudizio e rimettere gli atti alla Corte Costituzionale. In ogni caso, accertare il diritto del ricorrente a percepire il trattamento pensionistico in atto, senza le decurtazioni derivanti dalla Legge di Bilancio, condannando le Amministrazioni resistenti al reintegro dell'indebito taglio e al risarcimento del conseguente danno”*.

Con comparsa depositata telematicamente in data 26/2/2025, affermando l'insussistenza del diritto del ricorrente ad ottenere la perequazione integrale della pensione e richiamando quanto previsto dall'art. 1, comma 309 della l. n.197 cit. Ha proposto, altresì, un riepilogo della normativa e della giurisprudenza costituzionale nella materia della perequazione, riportando ampi stralci delle pronunce citate. Con riferimento alla disposizione oggi in discorso, ha affermato che *“La norma si presenta sicuramente ragionevole se inquadrata nel complessivo sistema di misure di contrasto alla povertà [...] e rispetta senz'altro il principio di proporzionalità graduando la misura della riduzione in funzione dell'importo della pensione”*. Ha citato, altresì, precedenti decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo, ribadendo che l'intervento normativo in questione *“appare coerente [...] con il principio di adeguatezza dei trattamenti*

pensionistici, di cui all'art. 38, secondo comma, Cost".

Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, per la sua infondatezza.

Con deposito telematico del 7/3/2025, il ricorrente ha riferito che altra Sezione regionale di questa Corte, *"vista la sentenza n. 19/2025 della Corte costituzionale, ha ritenuto che le ordinanze di rimessione alla Consulta «non hanno evidenziato la violazione della norma oggetto di scrutinio con l'art. 53 Cost.», né la natura strutturale del blocco della perequazione, ed ha concesso un termine per note e repliche"*. Ha concluso che *"Laddove l'adita Corte ritenga di non approfondire «la violazione della norma oggetto di scrutinio con l'art. 53 Cost.», nonché la natura strutturale del blocco della perequazione, [...] Vorrà decidere il ricorso con compensazione delle spese legali vista la novità introdotta dalla summenzionata sentenza della Consulta"*.

All'udienza del 19/3/2025, è comparsa l'avv. Antonella Testa per l'Istituto previdenziale, nessuno per il ricorrente. Il difensore dell'Istituto si è riportato alla propria comparsa di costituzione, delle cui conclusioni ha chiesto l'accoglimento.

Considerato in

DIRITTO

La domanda è infondata e pertanto deve essere respinta.

La vicenda oggetto del presente giudizio verte, per i ratei pensionistici 2023, sull'applicazione di una norma (l'art. 1, comma 309, della l. n. 197/2022) in ordine alla quale era stata sollevata questione di costituzionalità, definita con la sent. n. 19/2025 della Corte costituzionale. Per i ratei 2024, sovviene l'art. 1, comma 135, l. n. 231/2023, non menzionato né dai ricorrenti né dal resistente.

Peraltro, dal suesposto reinquadramento normativo, benché necessario, non discendono conseguenze diverse da quelle inerenti ai ratei 2023, per le ragioni appresso chiarite.

Con la citata sentenza n. 19/2025, la Consulta ha asseverato la rispondenza della legge impugnata ai parametri costituzionali che costituivano il riferimento delle censure dei rimettenti, affermando che *“il modulo di «raffreddamento» qui in esame si rivela meno severo della maggior parte di quelli oggetto degli interventi legislativi, [precedenti], che pure hanno già superato il vaglio di legittimità costituzionale da parte di questa Corte. In particolare, rispetto a quello relativo al triennio 2019-2021, ritenuto dalla sentenza n. 234 del 2020 compatibile con lo statuto costituzionale dei diritti previdenziali, l’odierno meccanismo risulta: più favorevole per le pensioni di importo da quattro a sei volte il trattamento minimo; invariato per le pensioni di ammontare superiore a sei volte e fino a otto volte tale soglia; certamente meno favorevole per le pensioni di consistenza economica superiore alle quali, tuttavia, non è stato applicato (come invece avvenuto nella precedente occasione, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018) alcun «contributo di solidarietà» aggiuntivo. Il congegno normativo in discorso salvaguarda l’integrale rivalutazione delle pensioni di più modesta entità, di cui anzi allarga l’ambito, ricomprendendo in esso quelle di importo pari a quattro volte (e non più a tre) il trattamento minimo INPS. Inoltre, nel disporre un «rallentamento» della dinamica perequativa dei trattamenti di importo superiore, segue la tecnica della progressione inversa rispetto all’entità degli assegni, senza escluderne nessuno dalla rivalutazione. Quest’ultima, infatti, viene prevista – sebbene in percentuali ridotte, ma non certo simboliche – anche per i trattamenti di più elevata entità, in ossequio a un criterio di razionalità che trova riscontro nei maggiori margini di resistenza delle*

pensioni di importo più elevato rispetto agli effetti dell'inflazione".

Ebbene, la riscontrata legittimità delle norme che hanno dato luogo al raffreddamento della perequazione automatica determina il venir meno del presupposto sul quale il ricorrente ha basato il proprio ricorso, che pertanto si palesa infondato. E parimenti infondato esso è con riferimento ai ratei 2024, assoggettati ad una disciplina che, sebbene contenuta in una fonte diversa da quella oggetto del giudizio di costituzionalità, si palesa identica a quella impugnata, per la parte di interesse dell'odierno ricorrente, sicché le ricordate valutazioni della Consulta sulla conformità a costituzione della l. n. 197/2022 portano a ritenere manifestamente infondata anche la questione di legittimità che pure potrebbe essere sollevata d'ufficio, nel presente giudizio, sulla successiva l. n. 231/2023.

Nelle note scritte del 7/3 u.s., il sig. Omissis ha riferito che altra Sezione regionale di questa Corte – rilevando che le ordinanze di rimessione alla Consulta “*«non hanno evidenziato la violazione della norma oggetto di scrutinio con l'art. 53 Cost.», né la natura strutturale del blocco della perequazione»*” – ha concesso alle parti “*un termine per note e repliche*”. Peraltro, non ha articolato argomentazioni né manifestato richieste espresse sul punto.

Ebbene, posto che il richiamato provvedimento costituisce una legittima espressione dell'autonomia del giudice che l'ha assunto, si rileva che un'ulteriore questione di costituzionalità per violazione del parametro di cui all'art. 53 Cost. – sulla quale il ricorrente appare voler sollecitare una riflessione – postulerebbe il carattere tributario della norma che si vorrebbe nuovamente indubbiare.

Senonché, in precedenti analoghi a quello che ne occupa, il Giudice

delle leggi ha manifestato un diverso (e condivisibile) avviso su questo punto.

Nella sent. n. 234/2020, infatti, ha chiarito che *“il prelievo sulla pensione in tanto si configura come prelievo di natura tributaria, in quanto implichi «una decurtazione patrimoniale definitiva del trattamento pensionistico, con acquisizione al bilancio statale del relativo ammontare» (sentenze n. 116 del 2013 e n. 241 del 2012). [...] quando viene devoluto a «un circuito di solidarietà interna al sistema previdenziale», il prelievo sul trattamento pensionistico resta infatti inquadrato nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all’art. 23 Cost., e si sottrae quindi al principio di universalità dell’imposizione tributaria, di cui all’art. 53 Cost., potendo trovare un’autonoma giustificazione nei principi solidaristici sanciti dall’art. 2 Cost. (ordinanza n. 22 del 2003)”*.

Nel caso della l. n. 197/2022, la stessa Corte costituzionale ha riscontrato che *“la relazione illustrativa del Governo [...] illustra in dettaglio la distribuzione del «monte pensioni» in relazione alle soglie introdotte dalla normativa in esame. Da tali dati emerge che le pensioni che subiscono un trattamento peggiorativo rispetto al modulo perequativo positivamente scrutinato dalla sentenza n. 234 del 2020 – ossia quelle di importo pari o superiore a otto volte il trattamento minimo – rappresentano l’11,7 per cento del totale complessivo, mentre le restanti vedono invariato o addirittura migliorato il tasso di «elasticità» rispetto alle spinte inflazionistiche, a conferma della precisa scelta legislativa di redistribuire il complesso delle risorse disponibili a vantaggio dei trattamenti di importo più basso. La relazione illustrativa del disegno di legge, peraltro, individua anche ulteriori interventi che la misura in esame contribuisce a finanziare. Alcuni di essi si collocano nel medesimo ambito previdenziale [...]. Altri interventi, pur estranei al circuito previdenziale, rientrano comunque nel più ampio settore «lavoro, famiglia e politiche sociali» [...]*.

Si tratta di interventi che non possono essere qualificati «di minore pregnanza costituzionale» [...]. Essi perseguono finalità che rientrano nella piena discrezionalità del legislatore, il quale può «stabilire nel concreto le variazioni perequative dell'ammontare delle prestazioni, attraverso un bilanciamento di valori che tenga conto anche delle esigenze di bilancio, poiché l'adequatezza e la proporzionalità del trattamento pensionistico incontrano pur sempre il limite delle risorse disponibili» (sentenza n. 234 del 2020)». Da tutto quanto detto consegue che la questione di legittimità riferita all'art. 53 Cost., pur sollevabile d'ufficio, si rivela manifestamente infondata per l'inconferenza del parametro apparentemente richiamato dal ricorrente, e pertanto non può essere portata al vaglio di costituzionalità.

La complessità della controversia e la natura incerta delle decisioni ad essa sottese inducono a disporre la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Molise, Giudice monocratico delle pensioni, disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, definitivamente pronunciando, respinge nel merito, poiché infondata, la domanda proposta dal sig. Omissis Omissis. Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del 19/3/2025.

Il giudice

Luigia Iocca

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 27 marzo 2025

F.to Il Responsabile della Segreteria
Maria Grazia Sechi *(f.to digitalmente)*